

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)00-----

LAVORI DI COSTRUZIONE 5° LOTTO DI CASE POPOLARI NEL

COMUNE DI MESAGNE - ESERCIZIO 1955/1956.-

N° 1117 di Repertorio

CONTRATTO D'AFFAIRO

tra

L'Istituto Autonomo Case Popolari

della Provincia di Brindisi

la Società C.E.I. - Costruzioni Edili Industriali

a.r.l. Brindisi.-

IMPORTO NETTO - L. 18.807.590.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantesi, il giorno die
ci del mese di luglio, nella sede dell'Istituto Auto
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi
si, sita alla Via G.B. Casimiro n.9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo PALMA fu Pietro, autoriz
zato alla stipula del presente contratto dal Consig
lio di Amministrazione dell'Istituto predetto giu
sta delibera 10/11/1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151
del R.D. 28/4/1938, n. 1165 sono comparsi, senza l'assi-

stenza dei testimoni,avendovi le parti rinunciato d'accordo con me,giusta l'art.28 della vigente legge notarile del 12/2/1913,n.89.-

1°)-Il Sig.Con.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe di anni 44 nato a La Spezia e domiciliato a Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)-~~Fig.~~ Luciano SCARASCIA fu Giuseppe nato a Bari il 10/2/1928 e domiciliato alla Via S.Lorenzo da Brindisi 10 quale Presidente della Società a responsabilità limitata C.E.I. (costruzioni edili industriali - Brindisi, con sede in ^B Brindisi alla Via Piazza Cairoli (allegato 1),in nome e per conto della quale dichiara di agire giusta mandate speciale conferitogli da quel Consiglio di Amministrazione con delibera 16/3/1953 che al presente atto si alliga in copia notarile (allegato 1).-

PREMESSO

- che il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata con provvedimento 15/5/1956,⁴⁴⁴⁷n.4117 su conforme parere dell'Ispettore Generale di Zona approvava il progetto per la costruzione di case popolari in data febbraio 1956,nel Comune di ~~Mesagne~~ ^{Mesagne}, redatto dall'Ing.

Giovanni ROMA Direttore tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi per una spesa preventiva di L.21.000.000 (lire ventuno milioni) compreso nel piano costruttivo annesso al beneficio del contributo Statale di cui alle Leggi 2/7/1949, n.408 e 9/8/1954, N.705 per l'esercizio 1955/56 giunto Decreto del Ministero dei LL.PP. 18/4/1956 n.2917/3150 registrato alla Corte dei Conti il 5/5/1956 reg.18 foglio 152, autorizzando altresì a procedere all'appalto dei lavori mediante licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di Imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile ;

- che disposta la relativa licitazione e fissato l'esperimento al giorno 24 maggio a ore 11 si inviava invito di partecipazione a n.25 imprese edilizie come da raccomandata 10 maggio 1956 n.2536 (allegato 2), stabilendosi al giorno 23 maggio 1956 ad ore 18, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- che esperita la detta licitazione privata come da verbale 24/5/1956 (allegato 3) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Società C.B.I. (Costruzioni edili industriali) col ribasso d'asta di L.4,35% (lire quattro e centesimi trenta-

cinque per cento);

- che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'aggiudicazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto (allegato 4) ed alle altre contenute nell'invito a licitazione in data 10/5/1956 n.2536;

- che la Società C.E.I. con istanza chiedeva di poter costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri relativi e correlativi mediante fidejussione della Banca Commerciale Italiana Succursale di Brindisi (allegato 5) offrendo un ulteriore ribasso del 0,18% (lire zero e centesimi diciotto per cento) a miglioramento ed in aggiunta di licitazione di £.4,35% (lire quattro e centesimi trentacinque per cento);

- che tale richiesta veniva accolta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto appaltante.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (allegato 6) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Scarascia in nome e per conto del-

la Società C.E.I. che rappresenta s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e la Società C.E.I. (Costruzioni edili industriali) "IMPRESA".=

ART.2 - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 28/3/1895 e successive modifiche.=

Col presente contratto s'intende inoltre richiusate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.=

ART.3 - Il Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede in appalto alla Società C.E.I. e per essa al suo Presidente Sig. Scarscia Luciano fu Giuseppe, che accetta, l'appalto per

l'esecuzione dei lavori di costruzione case popolari 5° lotte in Mesagne giunto progetto redatto dal l'Ing. Giovanni ROMA, Direttore tecnico dell'Istituto ed approvato dal Ministero dei LL.PP. con provvedimento 19/5/1956, n. 4117 Div. XVI^a, che per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di £.4,35% (lire quattro e centesimi trentacinque per cento) e di quello aggiunto per miglioramento di £.0,18% (lire zero e centesimi diciotto per cento) in tutto £.4,53% (lire quattro e centesimi cinquantatré per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette lire 18/807.590 (lire diciottomilionitotocentesettonilacinquacentenovanta)

ART. 4 - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia. =

ART. 5 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera

opera in genere e delle categorie ex combattenti, e
rèduci in particolare.-

ART. 6 - L'Impresa C.E.I. e per essa il suo Presiden-
te sig. Scarscia Luciano fu Giuseppe, si obbliga inol-
tre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di t
tutte le norme vigenti e di quelle che venissero
eventualmente emanate durante la esecuzione dei la-
vori in materia di Assicurazioni Sociali nei confron-
ti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori co-
stituenti l'oggetto del presente contratto, restando
inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia
intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competen-
te, l'Istituto, ferma restando, l'osservanza delle nor-
me che regolano lo vincolo della cauzione definiti-
va e delle ritenute regolamentari, procederà ad una
detrazione sulle rate di acconto che dovessero esse-
re corrisposte in base agli stati d'avanzamento dei
lavori medesimi nella misura del 20% (diconsi lire
venti per cento), che costituirà apposita garanzia
per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte per le ragioni
di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corri-
sposti interessi da parte dell'Istituto.-

ART. 7 - Si conviene che tutti i pagamenti in dipen-
denza dell'appalto di cui al presente contratto, se-

ranno effettuati con versamento in acconto a rate di netto L.2.000.000 (lire duemilioni) ciascuna in base agli stati d'avanzamento giusti quanto stabilito all'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art.58 del Regolamento 25/5/1895, n.350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo di L.380.000.000.- concesso dalla Cassa M.D.PP. con provvedimento n.63721 posizione n.740759 del 7/3/1956 e garantito dallo Stato ai sensi della Legge 8/4/1954 n.144 giusta decreto del Ministero dei LL.PP. 18/4/1956 n.2917/3150 registrato alla Corte dei Conti il 5/5/1956 reg.18 LL.PP. foglio 152.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione dei lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattugliazione comprese dette onere nell'alca contrattuale.

ART.8 - Resta espressamente convenute fra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dell'art.48 del Regolamento 23/5/1924 n.827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione alle stesse apportate

dall'art.1 della Legge 10/12/1953,n.936.-

ART.9 - A norma dell'art.339 della Legge sui LL.PP.

20/3/1865,n.2248 l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori in oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto la pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le connesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera dei manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;

ART.10 - La Società C.E.I. nomina Direttore dei lavori l'Ing. Daniele Ubaldo di Vincenzo come da delibera 16/3/1953 del Consiglio di Amministrazione della Società C.E.I. (allegato 1) e si obbliga a non sostituirlo nelle predette funzioni senza l'esplicito e preventivo consenso dell'Amministrazione appaltante sotto pena di decadenza del presente contratto e di risarcimento dei danni.-

ART.11 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto l'Ing. Giovanni PATI fu Vito

di anni 55 nato a Brindisi ed ivi residente alla Via A.Cappellini, che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare.-

ART.12 - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria Società C.E.I. che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la segreteria Comunale di Brindisi.-

ART.13 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società C.E.I. costituisce in luogo della chiesta cauzione la fidejussione bancaria sino alla concorrenza di L.940.380 (lire novecentoquarantamilatrecento e trenta). Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART.14 - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dello appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto dispo-

sto dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione d'opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.=-

• ART. 15 - L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.=-

ART. 16 - Le spese tutte del presente contratto per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'Imposta Generale sull'Entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previsti a favore degli I.A.C.P.=-

ART. 17 - Il Sig. Con.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

A F F I D A

alla Società C.E.I. (Costruzioni ^{edili} industriali) la esecuzione dell'appalto di che trattasi; accetta quale

supplente l'Ing. Giovanni PATI fu Vito di anni 55,
e per l'Amministrazione che rappresenta obbliga a far
pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo
come sopra convenute.=-

E richiesto il funzionario regante delegato ho ricevuto
e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta
ne a chiara ed intelligibile voce in presenza delle
parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere
l'atto stesso conforme alla loro volontà.=-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di avere
presa visione in precedenza.=-

Il presente contratto redatto in carta uso bollo ver-
rà registrato a tassa fissa minima norma dell'art.
14 della Legge 2/7/1949, n. 408 e successive integra-
zioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, e
consiste di tre fogli di carta uso bollo scritti da
persona di mia fiducia per intero su dodici facciate
e righe 19 sino a questo punto della facciata, oltre
le formalità di chiusura.=-

Fatto letto si sottoscrive *firmati: Ubaldo Vallorino;*
Luigi Ferrero; Don Vincenzo Ballo segretario rappresent.
Registrato a Brindisi il 26/7/1956 el n. 108
mod. I vol. 108. Satti S. 3600 =
superiore firmato illeggibile
PER COPIA CONFORME

IL PRESIDENTE
(Conte Ubaldo Vallorino)